



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ATTO IMPUGNATO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 19/05/2025, n. 3726/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Musto

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere -
Annullamento dell'atto impugnato in autotutela entro il termine per il
reclamo - Compensazione delle spese di lite - Legittimità - Fondamento

Massima

In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 1, d.lgs. n.
546/1992, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato nel termine
previsto per il reclamo integra una condotta improntata a lealtà e
probità e determina, pertanto, la sussistenza delle gravi ed eccezionali
ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 46

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 15

art. 88 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157 (Rv. 669583 - 01) CONF

Cass., Sez. 1, 20/11/2012, n. 20381 (Rv. 624199 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...